



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale della Sicilia
Ufficio I – Affari generali

PRAP SICILIA

Nr. _____ del _____ . _____

Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555
90128 Palermo, Tel. (091)7799111
pec: prot.pr.palermo@giustiziacert.it

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. rappresentative del Comparto Sicurezza

Alla Segreteria regionale della O.S. S.A.P.Pe.

E-mail: segsiciliasappe@libero.it

Alla Segreteria regionale della O.S. Si.N.A.P.Pe

E-mail: segnazsinappesicilia@virgilio.it

Alla Segreteria regionale della O.S. O.S.A.P.P.

E-mail: osappnuovasicilia@gmail.com

Alla Segreteria regionale della O.S. U.I.L. P.A. Polizia Penitenziaria

E-mail: sicilia@polpenuil.it

Alla Segreteria regionale della O.S. U.S.P.P.

E-mail: sicilia@uspp.it

Alla Segreteria regionale della O.S. C.I.S.L. F.N.S.

E-mail: fn.sicilia@cisl.it

Alla Segreteria regionale della O.S. CONSIPE

E-mail: presidenzaconsipe@gmail.com

Alla Segreteria regionale della O.S. F.S.A. C.N.P.P./SPP

E-mail: segreteriaregionalecnpp@gmail.com

E-mail: spp.segreteriagenerale@gmail.com

Oggetto: Nota PRAP prot. n. 26722.U del 20.03.2026 "Esoneri del Personale di Polizia penitenziaria dal servizio a turno a seguito di prescrizione del medico competente (medico del lavoro)".

Per opportuna conoscenza di codeste OO.SS. si trasmette la nota della *Divisione I – Personale, Disciplina e Contenzioso di Polizia Penitenziaria* prot. n. 26722.U del 20.03.2026, afferente all'oggetto.

IL PROVVEDITORE
Maurizio Venziano



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale della Sicilia

Divisione I – Personale, Disciplina e Contenzioso di Polizia Penitenziaria



m_dg.DAPPR16.20/03/2026.0026722.U

Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555
90128 Palermo, Tel. (091)7799111
pec: prof.pr.palermo@giustiziacert.it

Ai Direttori degli Istituti Penitenziari della Regione
LORO SEDI

OGGETTO: Esoneri del Personale di Polizia Penitenziaria dal servizio a turno a seguito di prescrizioni del medico competente (medico del lavoro).

Pervengono ancora segnalazioni circa la sussistenza nei confronti di numerose unità di personale di Polizia Penitenziaria di esenzioni dai servizi operativi a seguito di valutazione espressa dal Medico Competente di specifica inidoneità alla mansione tale e prolungata nel tempo da determinare sostanziale inidoneità al servizio di istituto.

Tale esonero afferente ai servizi operativi comporta, oltre ad un considerevole decremento di impiego di personale di polizia penitenziaria nei servizi operativi, riflessi non indifferenti sulla idoneità al servizio incondizionato nel Corpo di Polizia Penitenziaria, che dovrebbe invece essere posta al vaglio del medico incaricato del S.S.N., che valuterà se inoltrare gli atti alla C.M.O. per il giudizio di idoneità al servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

Difatti, la competenza a formulare un giudizio di idoneità o di parziale idoneità al servizio nel Corpo è della competente C.M.O. e non del medico competente. In tal senso dispone la circolare prot. GDAP-0366497-2007 della Direzione Generale del Personale e Formazione Ufficio II - Gestione del personale di Polizia Penitenziaria, sez. III - servizio sanitario amministrativo, avente ad oggetto "direttiva sulle procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio-disposizioni di dettaglio per il Corpo di Polizia Penitenziaria" ed emanata a seguito della Circolare DIFESAN 5000/2007 che richiama il contenuto dell'art. 15 D.P.R. 461/2001.

È, assolutamente opportuno, a parere dello scrivente, che le SS.LL. interloquiscano con i medici competenti al fine di chiarire tali aspetti, posto che un appartenente alle forze di polizia non è un comune lavoratore di una azienda privata o di altro ente pubblico, ed eventuali limitazioni e prescrizioni del medico competente che non riguardino specificatamente la singola mansione, possono incidere sul giudizio di idoneità psico-fisica del poliziotto a svolgere i compiti istituzionali previsti dalla legge, con la conseguente attivazione delle procedure di accertamento dell'idoneità al servizio di cui sopra. Per fare degli esempi, prescrizioni

Sezione II – Disciplina e Contenzioso del personale di Polizia Penitenziaria

relative ad inidoneità ad assumere posizione eretta per lungo periodo, limitazioni nel salire o scendere scale, nell'utilizzo delle chiavi appaiono incompatibili con l'espletamento dei compiti istituzionali affidati al Corpo di polizia penitenziaria.

In particolare, è importante che le SS.VV. si impegnino a condividere con il medico del lavoro ogni possibile miglioramento e correttivo che sia utile a fornire all'esperto tutte le informazioni in possesso del datore di lavoro, e che attengono all'impiego effettivo in servizio del lavoratore sottoposto a visita, descrivendo in maniera non generica, ma dettagliata, i compiti istituzionali affidati, i luoghi di lavoro, gli strumenti utilizzati e le modalità operative che sono richieste durante l'espletamento della mansione. In questo è fondamentale e prioritario anche il coinvolgimento del RSPP.

Non si ritiene sufficiente una descrizione generica della mansione specifica, e neppure un mero invio del dipendente alla visita del medico del lavoro in quanto questo limiterebbe impropriamente il giudizio del medico, e vi sarebbe una descrizione della mansione dedotta dalla sola documentazione che il lavoratore produce al momento del consulto: al medico rimarrebbero ignote magari tutte le misure di tutela che già le SS.VV. hanno ritenuto adottare ancor prima del giudizio in corso di definizione.

Vi è da ribadire sotto questo profilo cosa si intenda per mansione specifica, e il riferimento non può che essere il D. Lgs.81 /2008 nel quale si deduce che essa attiene "alla condizione biologica-sanitaria necessaria ad affrontare un compito lavorativo determinato, senza che ne derivi danno alla salute".

Il giudizio di Idoneità alla Mansione Specifica è di fatto un giudizio prognostico che deve tener presente la situazione clinica evidente e attuale, nonché la possibile futura spontanea evoluzione:

1. deve tener presente le modifiche dello stato di salute in relazione alle lavorazioni svolte, all'ambiente ed ai ritmi di lavoro;
2. **deve essere oggetto di revisione dopo un certo periodo;**
3. laddove vi sia un giudizio di inidoneità lo stesso deve limitarsi ad indicare le misure che il datore deve adottare a tutela della persona, **ma non può il medico individuare i posti di servizio dove impiegare il lavoratore.**

Soltanto così il giudizio sarà rispondente alle finalità delle norme vigenti in materia di sorveglianza sanitaria, a garanzia del lavoratore, e in uguale misura anche del datore di lavoro potendo le SS.LL. dimostrare di aver fatto tutto il possibile per la tutelare la salute sul posto di lavoro.

La previsione di un limite di tempo per la validità del giudizio medico presuppone che le patologie del dipendente siano tali da poter guarire, e non siano, invece, tanto gravi da condurre verosimilmente ad un giudizio sulla idoneità al servizio, condizione quest'ultima che deve essere valutata soltanto dalla CMO cui il datore di lavoro deve immediatamente segnalare il lavoratore.

Inoltre, si ricorda alle SS.LL. che avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso del lavoratore ed anche del datore di lavoro innanzi all'organo di vigilanza territorialmente competente, entro trenta giorni dall'adozione del giudizio e la decisione dell'impugnazione potrà essere di conferma, di modifica o di revoca dello stesso (art. 41 D. Lgs. 81/08). A tal proposito si rammenta che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 203/2024 del 28 dicembre 2024, il citato art. 41 è stato oggetto di revisione con

l'individuazione di un diverso organo di vigilanza, ossia non più il VISAG ma l'A.S.L. territorialmente competente.

Per tutto quanto sopra esposto, si invitano le SS.LL. a valutare la possibilità di richiedere ai medici competenti - ove in contrasto con quanto finora disposto ed in particolar modo nei casi in cui abbiano indicato i posti di servizio dove impiegare o meno il personale - una rivalutazione delle prescrizioni in vigore.

Conseguentemente, le SS.LL. vorranno valutare le fattispecie meritevoli di attivazione delle procedure di ricorso.

IL PROVVEDITORE
Maurizio VENEZIANO

